



Corte Federale di Appello FIV
sentenza n. 1/2024
nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 3/2024 del Tribunale Federale
a carico del Tesserato dottor Angelo Lilla Della Monica

Appellante principale: la Procura Federale nella persona il signor Procuratore Federale Avvocato Gianfilippo Traversa;

Appellante incidentale: il Tesserato Angelo Lilla Della Monica con il patrocinio dell'Avvocato Arturo Salvati

La Corte Federale di Appello, riunita nella piattaforma Zoom in data 2 luglio 2024 alle ore 15.30 nella persona di

Carlino Scofone Presidente,

Benedetta Nigra Membro

Enrico Salvatico Membro

ha preso in esame gli appelli formulati dalla Procura Federale e dalla difesa del Tesserato avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 3/2024 comunicata alle parti in data 15/05/2024.

Nel proprio atto di appello la Procura Federale ha così concluso:

'chiede che la Ecc.ma Corte di Appello Federale convochi le parti in udienza avanti a sé e che in quella sede voglia riformare la sentenza di primo grado numero 3/2024 pronunciata nei confronti del Tesserato n. 1206359 Angelo Lilla Della Monica.

Accogliere integralmente la richiesta di condanna del Tesserato n. 1206359 Lilla Della Monica alla sospensione da tutte le attività federali per la durata di 12 mesi'.

Nel proprio atto di appello incidentale la difesa del Tesserato ha così concluso:

'voglia l'Illustrissima Corte di Giustizia Federale adita, sospesa in via cautelare la provvisoria esecuzione/efficacia della decisione di primo grado,

in via preliminare

dichiarare l'estinzione del procedimento e di tutti i provvedimenti sino ad ora emanati nel corso del presente procedimento disciplinare, ultima la decisione numero 3/2024 per superamento dei termini di cui all'articolo 42 Reg. Giustizia FIV

in subordine

dichiarare nulla la decisione numero 3/2024 per violazione delle prerogative difensive dell'incolpato,

in via principale nel merito

accertare e dichiarare che il comportamento di cui all'incolpazione era privo dell'animus nocendi richiesto per addivenire ad una condanna disciplinare e pertanto annullare la decisione reclamata

in subordine

per gli stessi motivi di cui sopra, qualora si ritenesse rilevante disciplinarmente il comportamento addebitato all'incolpato, irrogare una sanzione meno grave'.

Nel corso dell'udienza, presenti la Procura Federale, il Tesserato ed il proprio difensore, le parti hanno illustrato i motivi di appello, in particolare discutendo sulla ritenuta estinzione del processo per mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 42 n. 1 del Regolamento di Giustizia.

La Corte ha fissato alle parti termini distinti per la produzione di memorie e documenti ed ha fissato l'udienza del 18/07/2024 per la lettura del dispositivo della sentenza.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





Nei termini concessi le parti hanno depositato memorie e documenti mentre si dispone lo stralcio dei documenti depositati successivamente alla scadenza dei termini concessi.

Di seguito, in sintesi, lo svolgimento del processo di primo grado:

a seguito di atto di chiusura delle indagini e informazione di deferimento a giudizio comunicato dalla Procura Federale in data 15/01/2024 e notificato all'affiliato a mezzo pec in data 15/01/2024 e di successivo atto di deferimento a giudizio del 1/02/2024 il Tribunale Federale ha disposto fissarsi la data della udienza per il giorno 5/03/2024, comunicata all'affiliato il 5/02/2024.

Come risulta dal relativo verbale di udienza, la difesa del Tesserato ha richiesto la remissione in termini in quanto, per tardiva comunicazione delle pec da parte dell'affiliato al Tesserato, lo stesso non aveva potuto esercitare le facoltà e i diritti previsti dall'articolo 47 n. 4 del Regolamento di Giustizia. In adesione a tale istanza il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di deferimento e la restituzione degli atti al Procuratore federale.

Il Tribunale, nel provvedimento, ha invitato la Procura a valutare la posizione disciplinare dell'affiliato.

Si è quindi riaperto il procedimento di indagini preliminari con diverse interlocuzioni tra Procura e Tesserato ed infine concluso con il provvedimento di chiusura di indagini preliminari e informazione di intendimento di deferimento del 6/03/2024 e successivo atto di deferimento a giudizio del 19/03/2024.

L'udienza davanti al Tribunale si è tenuta in data 23/04/2024, alla quale non era presente il Tesserato ma l'Avv. Salvati tuttavia privo di procura. Vista l'opposizione della Procura ad un nuovo rinvio richiesto fuori udienza dal Tesserato la causa è stata posta in decisione ed il Tribunale ha riservato la decisione poi comunicata e depositata in data 15/05/2024.

Con tale decisione il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del Tesserato ed ha comminato la sanzione di mesi due di sospensione da tutte le attività federali.

Occorre darsi carico preliminarmente della eccezione di estinzione del processo a sensi dell'articolo 42 n. 1 del Regolamento di Giustizia, eccezione formulata dalla difesa del Tesserato e contestata dalla Procura: detta eccezione infatti, se fondata, è di per sé idonea a definire integralmente il procedimento.

Il Tribunale, nel primo provvedimento, ha dichiarato la nullità dell'azione della Procura in dipendenza della mancata comunicazione al Tesserato della conclusione delle indagini e dell'intendimento di deferire l'incolpato a giudizio.

Si tratta di una fase obbligatoria prodromica all'esercizio dell'azione che può avere effetti rilevanti sul prosieguo o meno della azione stessa sancendo un termine a favore del Tesserato per consentirgli di esplicitare l'attività difensiva sia attraverso lo scritto sia, qualora non sia stato sentito precedentemente, attraverso l'audizione.

Si deve ammettere che nel caso di specie al Tesserato non sia stato consentito, nella prima fase, l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 47 n. 4 del Regolamento di Giustizia, dal momento che è risultata provata la mancata comunicazione tempestiva da parte del circolo sia dell'atto di chiusura delle indagini sia del successivo deferimento conseguente all'esercizio dell'azione disciplinare e del provvedimento di fissazione dell'udienza.

Risulta infatti che di tali atti l'interessato sia venuto a conoscenza unicamente l'8/02/2024.

Non risulta quindi censurabile, né è stata censurata da alcuno, la decisione del Tribunale di dichiarare nulla l'incolpazione e di rimettere in termini il Tesserato.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





Nella successiva fase delle indagini preliminari, a seguito della rinnovata chiusura delle indagini, i tempi tenuti dalla Procura sono stati da un lato rispettosi della norma e dall'altro assolutamente tempestivi tanto vero che la comunicazione di chiusura indagini è intervenuta il 06/03/2024 e il deferimento è del 19/03/2024.

Altrettanto tempestivamente il Tribunale ha fissato una prima udienza per il giorno 16/04/2024, differita a richiesta del Tesserato al giorno 23/04/2024.

Le parti concordano per ritenere questi 7 giorni non rilevanti ai fini della valutazione di cui all'articolo 42 n. 1 del Regolamento di Giustizia.

Dal 23/04/2024, giorno fissato per la nuova udienza, giungiamo al 15/05/2024 per la comunicazione e il deposito della sentenza di primo grado.

Secondo la Procura il computo del termine per la valutazione del rispetto della norma dovrebbe decorrere dalla data della seconda incolpazione, ovvero dal 19/03/2024, dovendosi considerare nullo il primo esercizio dell'azione disciplinare in dipendenza della decisione del Tribunale: la Procura considera quindi rispettati i tempi imposti dalla norma per la conclusione del processo di primo grado.

Ora se è vero che di per sé un atto dichiarato nullo non produce effetti giuridici, è altrettanto vero che non può porsi a carico del Tesserato un prolungamento del termine imposto dal Regolamento per la conclusione del processo di primo grado dipendente da un vizio della procedura che ha obiettivamente limitato, in quella fase, le sue possibilità di difesa.

In altre parole, pure se privata di effetti ai fini della corretta prosecuzione del processo, è evidente che il *dies a quo* dal quale calcolare i 90 giorni deve ritenersi quello della prima incolpazione, perché diversamente si porrebbero a carico esclusivo del Tesserato gli effetti di un errore al proposito del quale lo stesso Tesserato è del tutto estraneo e si dilaterrebbe, al di fuori dei casi previsti dalla norma stessa, un termine che la norma pone come perentorio.

Il comma 5 dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia definisce puntualmente gli eventi e le situazioni che consentono la sospensione del termine ma tra questi non è prevista la reiterazione necessitata di attività prodromica al processo.

La nullità della prima incolpazione ha avuto la conseguenza di legittimare la reiterazione del procedimento ma non anche quella di spostare, a danno del Tesserato, il termine per la conclusione del processo: una difforme valutazione conseguirebbe l'effetto pratico di aggirare una norma acceleratoria di assoluta chiarezza e di semplice applicazione.

Il Procuratore, nella propria memoria difensiva, lamenta una condotta ritenuta non leale del Tesserato che avrebbe potuto, nella seconda fase delle indagini, richiedere il patteggiamento e non lo ha fatto mentre ha richiesto il deposito sia di una memoria difensiva sia dell'audizione da parte della Procura.

Non può dirsi questa condotta in sé censurabile in quanto strettamente nei limiti della previsione di cui all'articolo 47 del Regolamento di Giustizia così come la richiesta di rinvio dell'udienza fissata a valle della ripetizione dell'istruttoria, di per sé legittima e tra l'altro ininfluenza sul calcolo dei giorni.

La osservazione per cui il Tesserato risulta avere preso conoscenza degli atti fino dal giorno 8/02/2024 non sposta in alcun modo la valutazione perché a quella data già era stata fissata l'udienza in Tribunale senza consentire il compimento legittimo di atti propri della fase di pre incolpazione.

Se poi anche dovesse ritenersi la condotta del Tesserato finalizzata al superamento del termine di cui all'articolo 42 n. 1 del Regolamento di Giustizia non per questo potrebbe dirsi censurabile essendo la norma posta a tutela dell'incolpato ed essendo onere degli Organi di Giustizia Federale governare i tempi delle procedure in modo tale da evitarne l'estinzione.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





Vale qui la pena di considerare che se il Tribunale, nei dieci giorni successivi all'udienza del 23/04/2024 nella quale ha riservato la decisione, avesse pronunciato la sentenza, sarebbe rimasto puntualmente nei tempi previsti dalla norma.

Non rimane quindi alla Corte che prendere atto della avvenuta estinzione del giudizio disciplinare formulando l'auspicio che una più puntuale attenzione ai termini consenta di evitare la frustrazione delle attività volte a sanzionare condotte disciplinari anche rilevanti.

PQM

La Corte Federale di Appello accoglie il primo motivo di appello formulato dalla difesa del Tesserato Angelo Lilla Della Monica, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi dalle parti formulati e dichiara l'estinzione del processo disciplinare a sensi dell'articolo 42 n. 1 del Regolamento di Giustizia.

La Corte ritiene sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Genova li 18/7/2024

Il Presidente estensore
Carlino Scofone

Firmato digitalmente da: Carlo

Scofone

Benedetta Nigra

Data: 18/07/2024 12:52:41

Firmato digitalmente da: Benedetta Nigra
Data: 18/07/2024 12:52:41

Firmato digitalmente da:
SALVATICO ENRICO
Firmato il 18/07/2024 11:28
Valido dal 21/12/2022 al 20/12/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA.3

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 18/07/24



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

